



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali del
Lazio

e, p.c.:

Alle Prefetture di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo

Agli ambiti territoriali provinciali

Oggetto: Accoglienza scolastica degli studenti ucraini.

A seguito del conflitto in atto in Ucraina, le scuole, e i convitti ed educandati del Lazio stanno ricevendo richieste di iscrizione per studentesse e studenti ucraini, giunti in Italia a seguito di ricongiungimenti familiari o perché avviati in percorsi di protezione internazionale.

Al generale dovere di accoglienza si accompagna, per il sistema scolastico, l'obbligo di inserimento a scuola per i minori stranieri presenti sul territorio italiano.

A tal riguardo, nell'occasione della predisposizione, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle indicazioni operative per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, si riassumono le indicazioni pertinenti per l'istruzione scolastica sin qui previste dagli atti che si son succeduti.

Il 4 marzo 2022 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha adottato l'ordinanza n. 872 (*allegato 1*), che definisce la governance dell'emergenza ucraina, in particolare assegnando alle Prefetture, per quanto di interesse del sistema scolastico, il compito di «*fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza [...] a partire dalle operazioni di identificazione*». Gli Ambiti territoriali provinciali collaborano con le Prefetture e assicurano, per conto delle scuole, il necessario coordinamento per tutto ciò che riguarda l'accoglienza a scuola degli studenti ucraini. Le relazioni con la struttura di coordinamento regionale sono assicurate da questo Ufficio.

Il 6 marzo 2022 è adottata l'ordinanza n. 873 (*allegato 2*), che prevede che ai cittadini ucraini giunti nel nostro Paese a seguito dell'emergenza in corso siano garantite le misure di sanità pubblica, incluse le vaccinazioni previste dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 73 del 2017, cioè quelle rilevanti ai fini dell'iscrizione a scuola (oltre a quella per la prevenzione del Covid-19).

Il 22 marzo 2022 il Dipartimento della protezione civile ha pubblicato le indicazioni operative di cui sopra (*allegato 3*). Si invitano le istituzioni scolastiche ed educative a recepire le indicazioni ivi contenute, che si uniscono a quelle di cui alla nota 4 marzo 2022, prot. 381, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero.

Si raccomanda alle scuole e ai convitti ed educandati che abbiano ricevuto richieste di iscrizione di studentesse e studenti ucraini giunti nel nostro Paese a seguito dell'emergenza di assicurarsi che siano stati preventivamente identificati dalle Prefetture e che siano stati avviati al



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

percorso vaccinale previsto dall'ordinanza n. 873 del 2022, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017. Ove ciò non fosse, le scuole potranno avviare le procedure di iscrizione avendo cura di indirizzare i diretti interessati al Commissariato e all'ASL più vicina per gli altri, preventivi, adempimenti (rispettivamente dichiarazione di presenza, ottenimento del codice STP "*straniero temporaneamente presente*" e schedula vaccinale).

Infine, si raccomanda a tutte le scuole, ai convitti e agli educandi, anche a quelli che non abbiano ancora accolto studentesse e studenti ucraini, di compilare e periodicamente aggiornare il questionario curato dal Ministero, relativo alle iscrizioni degli studenti in questione.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Rocco Pinneri)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 872

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

CONSIDERATO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;

CONSIDERATO che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;

CONSIDERATO che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;

CONSIDERATO che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante 'Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario';

CONSIDERATA l'esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento dell'Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

RAVVISATA, quindi, la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto legge n. 16/2022;

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

DISPONE

Articolo 1

(Coordinamento nazionale degli interventi)

1. Il Dipartimento della protezione civile, assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nei termini previsti dalla presente ordinanza.

2. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui articoli 2, 3 e 4.
3. Per assicurare il più efficace raccordo tra i diversi livelli operativi nello svolgimento delle attività di cui al presente contesto emergenziale, è istituito un comitato composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, dal Direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

Articolo 2

(Nomina dei Commissari delegati e coordinamento territoriale)

1. I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:
 - a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;
 - b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
 - c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
 - d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Commissari delegati e le Province autonome operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022 trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 4. Ove non disponibili le strutture di cui al precedente periodo, per le medesime finalità, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive del territorio, ovvero avvalersi degli Enti locali in qualità di soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della presente ordinanza.
4. All'attuazione delle attività e degli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 6.

Articolo 3

(Attività di accoglienza di competenza del Ministero dell'Interno sul territorio e supporto alla medesima)

1. Le Prefetture – Uffici territoriali del governo provvedono, assicurando il continuo raccordo con i Commissari o loro delegati, a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante il Sistema di accoglienza e integrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16.
2. Per le finalità di accoglienza di cui al comma 1, le Prefetture – Uffici territoriali del governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione. Per le medesime esigenze le Prefetture - Uffici territoriali del governo si ricordano con i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, per ottimizzare, anche in riferimento all'evoluzione della crisi pandemica, l'utilizzo delle strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3. Le specifiche esigenze di supporto di cui al comma 2 sono formulate dalle Prefetture – Uffici territoriali del governo ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle forme di coordinamento di cui al comma 2 del precedente articolo 2, unitamente alla comunicazione delle attività di competenza di cui al comma 1.
4. Ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - Uffici territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggiamento temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 4

(Nomina dei soggetti attuatori dei Commissari delegati e disposizioni in materia di gestione contabile)

1. Per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento.
2. Per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato.
3. I soggetti intestatari delle contabilità speciali di cui al comma 2 provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione 'protezione civile' della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali di cui al comma 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.
4. Per l'attuazione delle misure previste dalla presente ordinanza a cura dei Commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono essere concesse anticipazioni.
5. Al fine di garantire l'efficace coordinamento e attuazione delle attività di cui agli articoli 2 e 5, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

conferire incarichi dirigenziali in deroga all'art. 19, comma 2, limitatamente alla durata minima, e ai limiti previsti dal comma 6, del D. Lgs. 165/2001, di durata non superiore allo stato di emergenza, per la copertura dei relativi posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali.

Articolo 5

(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)

1. Per l'impiego del Volontariato organizzato di protezione civile nelle attività previste dall'articolo 2 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo articolo 6. Per l'impiego delle organizzazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istruttoria delle relative istanze di rimborso per la successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'articolo 4.
2. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 6.

Articolo 6

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza posti in essere dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori da essi nominati, si provvede nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei Ministri in relazione al presente contesto emergenziale.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di lavoro)

1. Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 8

(Misure per l'accelerazione delle procedure di attivazione dei posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione)

1. I posti in accoglienza nell'ambito del Sistema di Accoglienza ed Integrazione, di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono attivati dagli enti locali titolari di finanziamento con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
2. L'accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), per l'attivazione dei posti di cui al comma 1 è consentito anche in deroga agli articoli 7, c. 2, 8, c. 4, 9, c. 2 e 11, c. 2, art. 19, c. 1, lett. k) e delle linee guida allegate al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, recante "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati".
3. Ai fini dell'attivazione dei posti di cui al comma 1 non si applica l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni 18 dicembre 2020, n. 173.

Articolo 9 (Deroghe)

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di permettere ai Comuni di andare in deroga per le somme urgenze ai tempi stringenti relativi alla copertura di spesa di fine anno;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, fino all'importo di € 214.900,00 Iva esclusa per le forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.

3. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a dieci;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;
- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i Commissari delegati e i Presidenti delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Al di fuori delle procedure espletate in via ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Articolo 10

(Clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei Commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale.
3. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, le risorse finanziarie assegnate sono trasferite con vincolo di destinazione per gli interventi previsti dalla presente ordinanza al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso spese già sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento provinciale per le finalità della presente ordinanza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Le medesime risorse sono erogate secondo modalità concordate tra il Dipartimento Protezione civile e la singola Provincia interessata con accredito sul conto, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilità di cui all'articolo 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 04 marzo 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 873

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

CONSIDERATO che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;

CONSIDERATO che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario";

CONSIDERATA l'esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento dell'Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'articolo 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", ed in particolare l'articolo 9-quater;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, recante "Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45;

VISTA la circolare prot. n. 15743 del 3 marzo 2022, della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, contenente "Crisi Ucraina – Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali";

RAVVISATA la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto legge n. 16 del 2022;

RAVVISATA la necessità di consentire che le persone che provengono dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto possano raggiungere tempestivamente, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale, le strutture di cura e o assistenza sanitaria, il domicilio o altro luogo di accoglienza, nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche utilizzando a tal fine i mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto legge n. 52 del 2021;

RAVVISATA la necessità di assicurare il tempestivo accesso all'assistenza sanitaria nei riguardi delle persone sopra citate, con particolare



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

riferimento ai percorsi di vaccinazione da Covid-19 nonché alle ulteriori misure di profilassi necessarie, preservando altresì le misure di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19 e le attività di sorveglianza, prevenzione e profilassi vaccinale anche in relazione ad altre patologie;

DATO ATTO degli esiti della riunione di coordinamento svoltasi in data 5 marzo 2022 cui hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota prot. n. 3990 del 6 marzo 2022 del Ministero della salute;

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

DISPONE

Articolo 1 (Modello operativo)

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 dell'OCDPC n. 872/2022 citata in premessa mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento nazionale con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma. Nella struttura di coordinamento nazionale, articolata in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. La struttura di coordinamento nazionale promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 2 (Disposizioni di carattere sanitario)

1. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall'ingresso, in coerenza con quanto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

previsto nella circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0015743 del 3 marzo 2022 citata in premessa. Nei cinque giorni successivi al tampone di cui al periodo precedente, i cittadini e soggetti ivi indicati devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.

2. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022 e dalla circolare del medesimo Ministero indicate in premessa, possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone di cui al comma 1, se negativo. I cittadini e soggetti di cui al presente comma hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati dispositivi devono essere forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.
3. Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall'ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite.
4. Conseguentemente alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 3, è necessario procedere tempestivamente all'offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell'infanzia.
5. Le vaccinazioni vengono erogate tramite l'iscrizione al regime di 'straniero temporaneamente presente' (codice 'STP'), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate.
6. Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell'emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione.

7. I commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, assicurano il tempestivo accesso delle persone di cui al comma 1 ai percorsi disciplinati dal presente articolo oltre ad eventuali ulteriori misure di profilassi successivamente individuate dal Ministero della salute.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 06 marzo 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE PROVENIENTE DALL'UCRAINA

21 marzo 2022

INDICE

1. PREMESSA	3
2. OBIETTIVO	4
3. MODELLO DI COORDINAMENTO	4
3.1 Coordinamento nazionale degli interventi	4
3.2 Sistema di Coordinamento regionale e delle Province autonome	4
4. PIANO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA NAZIONALE	6
4.1 I modelli regionali di accoglienza e assistenza	6
4.2 Concorso nazionale	8
4.3 Piano Minori Stranieri non accompagnati	9
5. VOLONTARIATO	9
6. MISURE DI PREVENZIONE COVID 19	10

1. PREMESSA

La crisi seguita al conflitto russo-ucraino ha immediatamente posto l'attenzione del nostro Paese sulle attività urgenti da attuare a supporto della popolazione ucraina. Tali attività sono state fin da principio indirizzate su due diversi ambiti di intervento: l'assistenza umanitaria da realizzarsi all'estero e l'accoglienza da assicurare ai profughi diretti in Italia. Infatti, in considerazione dell'eccezionalità del contesto, il 25 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha deliberato un primo stato di emergenza per garantire gli interventi da attuarsi in territorio estero, ai sensi dell'articolo 29 del Codice della protezione civile, e, successivamente, il 28 febbraio u.s. ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24 del predetto Codice, con i primi stanziamenti per poter porre in essere le necessarie misure di soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina.

Conseguentemente, per consentire l'avvio degli interventi e delle iniziative necessarie, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha emanato apposite ordinanze di protezione civile con l'obiettivo di coordinare le misure iniziali di soccorso e assistenza all'estero (Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile - OCDPC n. 870 del 2 marzo 2022) e quelle di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina in Italia (OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022).

In particolare, in relazione a quanto di interesse per le presenti indicazioni operative, si fa riferimento all'OCDPC 872/2022 che ha definito, in materia di coordinamento nazionale degli interventi, assicurato dal Dipartimento della protezione civile, un modello coordinato di governance multilivello che vede operare in stretto raccordo tra loro il Dipartimento della protezione civile medesimo, le altre amministrazioni centrali dello Stato interessate, le Regioni e le Province autonome, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, i Comuni ed i soggetti del terzo settore, anche nella prospettiva di un piano di distribuzione nazionale della popolazione ucraina interessata dall'emergenza. Pur tenendo conto delle peculiarità presenti nella situazione di emergenza attuale, si tratta di un modello consolidato e sperimentato nel corso di tutte le grandi emergenze di protezione civile vissute dal nostro Paese e che si fonda sul principio di sussidiarietà. Le amministrazioni, ai diversi livelli di governo, sono chiamate ad operare in un contesto di leale e fattiva collaborazione per il conseguimento del comune obiettivo di fronteggiare e superare la fase emergenziale, mettendo a sistema le proprie migliori competenze ed esperienze e condividendo le risorse a disposizione.

In proposito, è solo il caso di evidenziare che, a fronte di scenari molto incerti e in continua evoluzione, è opportuno prevedere piani flessibili e modulari in grado di fronteggiare la situazione, che facciano ampio riferimento non soltanto all'ordinanza già citata OCDPC n. 872, ma anche all'OCDPC n. 873 emanata il 6 marzo 2022 che, con riferimento alla *governance* per la gestione dell'emergenza, dispone l'istituzione di una struttura di coordinamento nazionale, con sede presso il Dipartimento della protezione civile ed, ancora, all'OCDPC n. 876 emanata il 13 marzo 2022 che prevede la nomina del Commissario delegato per i minori stranieri non accompagnati e dispone in merito alle agevolazioni nel trasporto ferroviario e marittimo.

2. OBIETTIVO

Le presenti Indicazioni operative sono mirate a fornire una linea guida a supporto delle Strutture di coordinamento regionali di cui alla OCDPC n.872/2022, per la pianificazione e gestione dell'accoglienza e assistenza della popolazione proveniente dall'Ucraina, al fine di garantire il necessario raccordo operativo tra le amministrazioni dello Stato, delle Regioni/Province Autonome e dei Comuni, nonché dei soggetti del Terzo settore e di quello privato. Ciò anche al fine di uniformare la risposta all'emergenza sul territorio nazionale, assicurando, altresì, il coordinamento del concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente documento ai sensi dei relativi statuti speciali e norme di attuazione.

3. MODELLO DI COORDINAMENTO

3.1 Coordinamento nazionale degli interventi

Sulla base dell'art. 1 della OCDPC n. 872/2022 il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina.

Le Regioni e le Province Autonome assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile.

Ai sensi dell'art.1 della OCDPC n. 873/2022 il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento nazionale denominata Direzione di Comando e Controllo - Di.Coma.C. di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'11 marzo 2022, con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma.

La struttura di coordinamento nazionale promuove l'attuazione delle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile e fornisce supporto, impulso e integrazione delle attivazioni dei livelli territoriali. In particolare, la struttura di coordinamento opera in raccordo con le Strutture di coordinamento regionali, in attuazione di quanto previsto all'art. 2 della OCDPC 872/2022.

La struttura di coordinamento è articolata per funzioni di supporto, cui concorrono rappresentanti delle Amministrazioni, gli Enti ed i soggetti interessati alla gestione dell'emergenza, per quanto di competenza, e che permettono lo scambio di dati e informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.

3.2 Sistema di Coordinamento regionale e delle Province autonome

I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati ai sensi della OCDPC 872/2022, ed i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a coordinare nel territorio regionale l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile nelle attività di soccorso, assistenza ed accoglienza alla popolazione proveniente dall'Ucraina.

Le Regioni, le Prefetture-UTG, e i Comuni coinvolti dovranno assicurare idonee forme di coordinamento, individuando per ciascuna struttura un referente che garantisca il collegamento con la Struttura di coordinamento nazionale.

Per la direzione delle attività sopra elencate è auspicato che il modello di coordinamento regionale del Commissario delegato preveda l'istituzione di una Struttura di coordinamento regionale (Comitato regionale/Unità di crisi/Struttura tecnica) organizzata per funzioni di supporto, ovvero secondo altre modalità ritenute idonee, ma in grado di relazionarsi alle funzioni di supporto previste dal modello organizzativo nazionale, costituito dalla Di.Coma.C di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile dell'11 marzo 2022.

Le Strutture di coordinamento regionali prevedono le rappresentanze dei seguenti enti ed amministrazioni:

- le Strutture tecniche regionali competenti nei diversi settori;
- le Prefetture-UTG;
- la rappresentanza dei Comuni (ANCI regionali e Comuni capoluoghi);

Le strutture di coordinamento regionali adottano opportune forme di raccordo con:

- il Forum del Terzo settore quali il CSVnet e i rappresentanti di altre associazioni che abbiano una presenza significativa sul territorio in materia di immigrazione ed accoglienza;
- i rappresentanti della comunità ucraina, se presente sul territorio.

I Referenti Sanitari Regionali per le emergenze (RSR) di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, recante "*Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 agosto 2016, n. 194, partecipano alle suddette Strutture di coordinamento con il compito di assicurare il raccordo delle attività dei servizi sanitari regionali con i rispettivi servizi regionali di protezione civile. I RSR valutano la necessità di risorse sanitarie aggiuntive e ne fanno richiesta al Dipartimento della protezione civile.

Per quanto riguarda il soccorso sanitario urgente e il trasporto medicalizzato di pazienti, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi della Centrale Remota Operativa Soccorso Sanitario (CROSS) di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016.

Nell'ambito di questa specifica emergenza, i soggetti del Terzo settore assumono particolare importanza soprattutto per la gestione dell'accoglienza e/o dell'assistenza dei profughi, con particolare riferimento alle attività di raccordo con i Comuni e le Prefetture-UTG.

In relazione a ciò che attiene ai minori stranieri non accompagnati, attraverso l'OCDPC n. 876 emanata il 13 marzo 2022 il Capo del dipartimento della protezione civile ha individuato un Commissario delegato allo scopo di garantire il raccordo tra le diverse iniziative che riguardano questo settore.

Per quanto riguarda l'identificazione e l'assistenza di persone con specifiche esigenze di natura sociosanitaria, è fondamentale un coordinamento tra i Comuni, le Aziende sanitarie e le associazioni del terzo settore al fine di individuare le misure adeguate a soddisfare tali necessità. A tale scopo, la Struttura di coordinamento regionale verifica l'opportunità di organizzare i servizi sanitari locali come previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 2019, recante "*Impiego dei medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali, degli infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2019, n. 67.

Il modello organizzativo regionale e la sua composizione, è comunicato al Dipartimento della protezione civile, in modo da consentire una ricognizione, continuamente aggiornata, delle diverse forme di coordinamento a livello regionale e dei referenti di ciascuna attività.

I compiti che la Struttura di coordinamento regionale deve svolgere sono principalmente:

- a. la definizione e l'attuazione del modello regionale di accoglienza e assistenza sussidiaria temporanea;
- b. la gestione delle situazioni emergenziali in raccordo con la struttura nazionale;
- c. l'attuazione delle misure sanitarie, incluse quelle previste per la mitigazione della diffusione del COVID-19.

Devono pertanto essere garantiti i flussi delle comunicazioni tra la Di.Coma.C. e le Strutture di coordinamento regionali, se necessario attraverso la definizione di specifiche procedure operative, che consentano l'aggiornamento e la condivisione continua dei dati, anche tramite apposite piattaforme informatiche in corso di definizione da parte del Dipartimento della protezione civile.

Inoltre, al fine di garantire un monitoraggio degli interventi che vengono svolti sul territorio ai sensi di quanto stabilito dalle ordinanze di protezione civile, la Struttura di coordinamento regionale mantiene il raccordo con i Soggetti attuatori degli interventi, di cui all'art. 4 della OCDPC n. 872/2022 e i titolari delle contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o ad uno dei soggetti attuatori individuati.

4. PIANO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA NAZIONALE

Il piano di accoglienza ed assistenza nazionale si articola come segue:

- a. I modelli regionali di accoglienza e assistenza;
- b. Il concorso nazionale
- c. Il Piano per minori stranieri non accompagnati;

4.1 I modelli regionali di accoglienza e assistenza

Il modello regionale di accoglienza e assistenza contiene l'indicazione di tutte le misure organizzative ed operative necessarie, atte a consentire la pronta assistenza ed accoglienza ai cittadini ucraini in arrivo nel nostro Paese, che non abbiano già una propria autonoma sistemazione o che rappresentino la necessità di una qualunque forma di assistenza. Il modello, altresì, prevede la definizione di un chiaro flusso di comunicazioni tra i diversi attori coinvolti, che consenta la pronta attivazione delle misure necessarie.

Tali misure organizzative ed operative, nonché il flusso di comunicazioni tra i diversi attori interessati, devono poter garantire che il soggetto che apprende dell'arrivo o della presenza sul territorio di profughi ucraini, che non abbiano già una propria autonoma sistemazione, lo comunichi tempestivamente alla Prefettura-UTG competente per territorio, che provvede, a sua volta, a verificare, innanzitutto, la possibilità di accoglienza presso i tradizionali sistemi di accoglienza a sua disposizione (Centri di accoglienza Straordinaria - C.A.S. e Sistema di accoglienza e integrazione - S.A.I.).

A tale proposito, come noto, il complesso quadro normativo nazionale in materia di accoglienza, che attua quanto disposto a livello europeo, individua nelle Prefetture-UTG, gli enti competenti sul territorio, le quali dispongono della tradizionale rete di accoglienza composta, principalmente, dal

Sistema Accoglienza Integrazione (**S.A.I.**) che è costituito dalla rete dei Comuni che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, e dai Centri di Accoglienza Straordinaria (**C.A.S.**), strutture reperite dai Prefetti a seguito di appositi bandi di gara (ex art. 11 D. Lgs. n. 142/2015).

Vista l'eccezionalità dell'emergenza in atto, attraverso l'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, viene stabilito:

- ✓ il rafforzamento della rete nazionale di accoglienza CAS/SAI e l'estensione anche ai profughi ucraini della riserva di posti della rete SAI incrementata a seguito della crisi afghana e destinata, in base a precedenti provvedimenti legislativi, esclusivamente ai profughi provenienti da quell'area (commi 3 e 4);
- ✓ l'accesso da parte dei profughi ucraini alle strutture CAS/SAI anche in assenza della qualità di richiedente protezione internazionale o di altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Qualora vi sia disponibilità in strutture afferenti alla rete CAS/SAI, la Prefettura-UTG informa il Comune interessato e provvede, altresì, ad informare l'Azienda sanitaria locale, al fine di garantire l'espletamento dei servizi sanitari che si rendono necessari, inclusi quelli volti alla prevenzione della diffusione del COVID-19, dandone, altresì, comunicazione alla Struttura regionale di coordinamento. Per coloro i quali risultassero positivi al tampone/test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, sarà cura della Regione/Provincia autonoma, d'intesa con la Prefettura-UTG di riferimento, la sistemazione nelle apposite strutture ricettive (es. COVID Hotel) per il tempo necessario previsto dalla vigente normativa.

Nel caso in cui non vi sia capienza nella rete di accoglienza CAS/SAI, la Prefettura-UTG comunica alla Struttura di coordinamento regionale la necessità di verificare la disponibilità nelle strutture di assistenza temporanea della rete regionale sussidiaria di accoglienza e assistenza anche attraverso l'eventuale interessamento del Terzo settore. La struttura di coordinamento regionale, dunque, verifica la disponibilità delle **strutture ricettive temporanee**, di cui all'art 2, comma 1 lett. b) dell'OCDPC 872, e che possono comprendere preferibilmente strutture ricettive di vario genere, inclusi gli alberghi, ma anche strutture collettive, quali palazzetti o similari, da allestire all'occorrenza ed utilizzare, in via secondaria, qualora non vi fosse alcuna disponibilità o in caso di un massivo afflusso di profughi. Le strutture ricettive temporanee vengono utilizzate per ospitare i profughi per il tempo necessario ad essere trasferiti in una delle strutture precedentemente citate, non appena disponibili.

Qualora non fosse possibile la sistemazione, ancorché temporanea, neanche nella rete regionale sussidiaria, la Regione provvede a comunicare la mancanza di disponibilità all'accoglienza sul proprio territorio alla Struttura di coordinamento nazionale al fine di individuare una soluzione alternativa, anche temporanea. La Di.Coma.C. verifica eventuali disponibilità presso le altre regioni, a partire da quelle limitrofe a quella interessata, ovvero predispone per il trasferimento presso le **strutture ricettive nazionali temporanee** di cui al paragrafo 4.2.

Al fine di un efficace coordinamento dei modelli di accoglienza regionali, le Regioni e Province autonome, nell'ambito della Struttura regionale di coordinamento, aggiornano costantemente le disponibilità di strutture finalizzate all'accoglienza sussidiaria e di posti nell'ambito della rete CAS/SAI, e i relativi dati sono trasmessi alla Di.Coma.C., affinché quest'ultima possa mantenere un costante monitoraggio delle suddette disponibilità.

In aggiunta alle strutture ricettive temporanee, la Regione valuta, sulla base dell'intensificarsi dei flussi sul proprio territorio di profughi, la necessità di stabilire un percorso di prima assistenza che deve anzitutto garantire l'individuazione di una o più **aree di transito e prima accoglienza**, dove indirizzare il primo ingresso e/o di snodo interno al territorio. In corrispondenza di tali aree occorre organizzare dei presidi, operativi in modalità H24, anche attraverso il supporto del volontariato organizzato di protezione civile nell'ambito delle attività riportate nel capitolo 5. Tali presidi, che possono essere localizzati in corrispondenza di stazioni ferroviarie, portuali, aeroportuali o di autobus di linea, sulla base dell'analisi dei flussi che viene fatta all'interno di ogni singola regione, rappresentano un punto di assistenza alla popolazione ucraina al suo arrivo, al fine dell'espletamento dei primi adempimenti socio-sanitari ed amministrativi, quali il test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, nonché l'identificazione ed eventualmente, l'approntamento della logistica per il trasporto di persone, anche mediante mezzi speciali.

In tali presidi è necessario tenere in conto la possibile presenza di persone "vulnerabili", "minori stranieri non accompagnati" (di seguito indicati con MSNA) e minori.

Per coloro i quali risultassero positivi al tampone/test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, sarà cura della Regione/Province autonome, d'intesa con la Prefettura-UTG di riferimento, la sistemazione nelle apposite strutture ricettive (es. COVID Hotel) per il tempo necessario previsto dalla vigente normativa.

Le aree di transito e prima accoglienza vengono individuate dalle Regioni in corrispondenza di luoghi strategici per il collegamento interno sul proprio territorio al fine di facilitare un regolare e scorrevole flusso anche per coloro i quali, a seguito dell'ingresso all'interno di una Regione devono proseguire il viaggio su altro vettore (traghetto, nave, treno, aereo). Ciò anche allo scopo di poter effettuare il test antigenico h24 al fine di poter utilizzare i mezzi di trasporto, così come previsto dal comma 2, art. 2 dell'OCDPC 873/2022.

Per quanto riguarda i collegamenti via mare, ogni Regione individua i porti strategici di principale traffico, quali – per esempio – i porti di snodo principali attraverso i quali vi sono collegamenti con le isole maggiori. Le Regioni predispongono altresì una prima assistenza anche nei propri porti di sbarco fino al luogo di destinazione.

Per quanto riguarda i collegamenti interni, rispetto ai collegamenti ferroviari, ogni Struttura di coordinamento regionale individua le stazioni strategiche di principale afflusso, anche al fine di orientare, per il tramite delle Prefetture-UTG, le attività delle strutture operative dello Stato per l'indirizzamento verso le aree di transito e di prima accoglienza.

In un quadro di monitoraggio e gestione dei flussi su base nazionale le aree di transito e prima accoglienza assumono un ruolo di fondamentale importanza per canalizzare il flusso dei vettori già dall'ingresso alle frontiere terrestri, con particolare riferimento a coloro i quali, sebbene non abbiano già individuato una propria autonoma sistemazione, hanno comunque una ben precisa destinazione in una delle Regioni italiane.

4.2 Concorso nazionale

Il Dipartimento della protezione civile assicura attraverso la Di.Coma.C. un costante e continuo raccordo operativo con le strutture regionali di coordinamento e le amministrazioni centrali dello Stato interessate.

Nell'ambito delle strutture ricettive, sia per la fase di prima assistenza sia per la fase di accoglienza, è in corso il censimento in merito alla disponibilità di risorse logistiche e ricettive afferenti non solo

alle strutture operative nazionali ma anche al settore privato, al fine di comporre il quadro della disponibilità di strutture ricettive nazionali temporanee, che vengono rese fruibili, sempre secondo il criterio della modularità di impiego, dal Dipartimento della protezione civile su richiesta delle strutture regionali di coordinamento secondo la procedura descritta al precedente paragrafo 4.1.

In tale contesto, il Dipartimento della protezione civile valuta la possibilità di realizzare campi container, previsti dall'accordo quadro recentemente sottoscritto dal Dipartimento medesimo.

Nell'ambito dell'assistenza sanitaria il Dipartimento della protezione civile ha attivato la Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario (CROSS), di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016 per la ricognizione delle risorse sanitarie necessarie al trasporto sanitario e al ricovero di diverse tipologie di pazienti, attraverso i Referenti Sanitari Regionali per le Emergenze di cui alla Direttiva sopra menzionata.

In tale contesto le Regioni/Province autonome, tramite i Referenti Sanitari Regionali, rappresentano al Dipartimento della protezione civile la necessità di eventuali risorse sanitarie aggiuntive per assicurare l'assistenza sanitaria alla popolazione proveniente dall'Ucraina. Il Dipartimento della protezione civile attiva, sulla base di tali richieste, le risorse disponibili delle Regioni/Province autonome e/o delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile.

Inoltre, sull'importante tema dello scambio e condivisione dati, nell'ambito della Di.Coma.C. sono disponibili due piattaforme, una mirata a rendere trasparenti l'offerta di risorse, non solo ricettive, con la domanda espressa dai diversi territori, l'altra, d'intesa con il Ministero dell'Interno per effettuare il monitoraggio dei flussi della popolazione ucraina accolta.

4.3 Piano Minori Stranieri non accompagnati

Come noto, attraverso l'OCDPC n. 876 emanata il 13 marzo 2022 si è proceduto alla nomina del Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, quale Commissario delegato per i minori stranieri non accompagnati allo scopo di garantire la maggiore attenzione possibile ad una categoria di soggetti particolarmente sensibili e vulnerabili, considerato il contesto emergenziale in atto, e favorire così una omogeneità di gestione sull'intero territorio nazionale delle problematiche connesse all'accoglienza ed all'assistenza di tale categoria. Il Commissario provvede alla redazione di un piano finalizzato a coordinare le attività svolte dai diversi soggetti interessati, in materia di accoglienza nel nostro Paese dei MSNA in arrivo dall'Ucraina, nonché a garantire il costante monitoraggio delle strutture ricettive, disponibili e idonee a poter ospitare i MSNA. Il piano deve altresì definire le procedure riguardanti l'attività di accoglienza sul nostro territorio dei MSNA, nonché quelle volte ad agevolare l'espletamento delle procedure necessarie previste dalla vigente normativa e garantire, altresì, il monitoraggio costante e aggiornamento della loro presenza sul nostro territorio. Il citato piano viene inviato alle strutture regionali di coordinamento che provvedono a darne la massima diffusione sul territorio.

5. VOLONTARIATO

Per l'attuazione delle attività di accoglienza, il volontariato organizzato di protezione civile può essere attivato a supporto delle Autorità competenti, nell'ambito della specifica pianificazione regionale, per:

- il supporto logistico alla realizzazione ed al mantenimento in esercizio delle aree ricettive temporanee, sia regionali che nazionali, nonché delle aree di transito e prima accoglienza;
- l'attività di informazione alla popolazione;
- il supporto logistico al trasporto di persone, anche con mezzi speciali;
- il supporto alle Strutture regionali di coordinamento e agli altri centri di coordinamento attivati a livello provinciale, sovracomunale e comunale, se insediati;
- il supporto presso gli hub logistici individuati per la raccolta e lo smistamento di beni, attrezzature, materiali e mezzi;
- il supporto ai servizi socio-sanitari ASL, su dettagliata richiesta degli stessi per integrare le risorse specialistiche in caso di necessità.

A tal fine le Regioni e le Province autonome possono attivare le Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai relativi elenchi territoriali. Qualora, per specifiche esigenze operative, non sia possibile far fronte con le risorse del volontariato regionale, le Regioni e le Province autonome possono chiedere un supporto al Dipartimento della protezione civile che valuterà il coinvolgimento e l'attivazione delle Organizzazioni iscritte nell'elenco centrale. Il Dipartimento della protezione civile può attivare le organizzazioni iscritte all'elenco centrale, indipendentemente dalle richieste delle Regioni, per lo svolgimento di specifiche attività funzionali alla gestione dell'emergenza.

Inoltre, il volontariato organizzato di protezione civile può svolgere attività di supporto all'assistenza alla popolazione ucraina accolta nelle strutture ricettive individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome, in via sussidiaria all'accoglienza nella rete CAS/SAI.

Infine, per esigenze più specifiche, per le quali sia necessario un supporto specialistico, ad esempio di natura socio-sanitaria, o per attività che favoriscano l'integrazione della popolazione ucraina nel tessuto sociale italiano, quali la mediazione linguistico-culturale e l'insegnamento della lingua italiana, dette Organizzazioni possono essere eventualmente impiegate previa verifica delle competenze richieste nello specifico settore ed esclusivamente a supporto della struttura ordinariamente preposta a tali attività.

6. MISURE DI PREVENZIONE COVID 19

In relazione alle misure atte a garantire la prevenzione e mitigazione del rischio COVID-19, tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa sanitaria, nonché con la disciplina riguardante l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).